

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2370 del 11/05/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANTONELLI EDILIZIA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Guglielmo Marconi n. 770. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per capannone artigianale sede dell'impresa edile e annessa area esterna di stoccaggio materiali e recupero inerti sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Carlo Pisacane n. 190
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2529 del 11/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno undici MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANTONELLI EDILIZIA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Guglielmo Marconi n. 770. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per capannone artigianale sede dell'impresa edile e annessa area esterna di stoccaggio materiali e recupero inerti sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Carlo Pisacane n. 190

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";

- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005”;
- L.R. 6 marzo 2007 n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell’Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l’esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall’art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1535 del 23/09/2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Dato atto che la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto il rinnovo della convenzione di cui trattasi, per il periodo di un anno e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della stessa, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 01/07/2020 e successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 30/04/2021

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DET-2020-89 del 07/08/2020, e successiva D.D.G. n. 48 del 19/05/2021 sono stati deliberati i successivi rinnovi della suddetta Convenzione;

Visto che in data 10/05/2021, assunta ai Prot Com.li 8768 e 8769, ANTONELLI EDILIZIA S.R.L. ha inoltrato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlimpopoli istanza per l’attivazione del “PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL’ART. 53 L.R. 24/2017 PER PROGETTO DI NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA PARALLELA ALLA VIA EMILIA COLLEGATA ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE AZIENDALE DELL’IMPRESA EDILE ANTONELLI EDILIZIA SRL, SITA IN VIA CARLO PISACANE N. 190 A FORLIMPOPOLI”, come successivamente integrata, al cui interno è ricompreso il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale quale endoprocedimento;

Visto che con nota PG/2021/0083488 del 26/05/2021 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Unità AUA ed Autorizzazioni Settoriali di Arpae ha comunicato al SUAP del Comune di Forlimpopoli che l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale risultava “improcedibile in quanto l’attività di recupero dei rifiuti inerti R5 supera la soglia prevista dalla categoria B2.50 della L.R. 4/2018, pari a 5 t/giorno per l’impianto in oggetto (la soglia di 10 t/giorno viene dimezzata, conformemente a quanto previsto dal punto 1° “Cumulo con altri progetti” della Det. Giunta Reg. n. 15158 del 21.09.2018, trovandosi l’impianto della ditta ANTONELLI EDILIZIA S.r.l. entro la fascia di 1 km da un altro impianto esistente appartenente alla medesima categoria B2.50). Pertanto per poter esercitare tale attività di recupero rifiuti è necessario il preventivo espletamento della procedura di screening, conformemente a quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e dalla L.R. 4/2018”;

Evidenziato che in data 06/08/2021 ANTONELLI EDILIZIA S.R.L. ha attivato, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 18 aprile 2018 n. 4, la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) relativa al progetto "Progetto di edificio artigianale Via Emilia per Melatello/via Pisacane" localizzato nel Comune di Forlimpopoli, conclusasi con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23110 del 01/12/2021 che ha escluso, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della succitata L.R., il progetto presentato da ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni, come successivamente modificata con D.G.R. n. 4006 del 04/03/2022;

Visto che il SUAP del Comune di Forlimpopoli con la nota Prot. Com.le 23870 del 30/12/2021, acquisita da Arpae al PG/2022/350 del 03/01/2022, ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, di cui all'art. 14-bis comma 7 e art. 14 ter della stessa legge;

Tenuto conto che con la medesima nota sopraccitata il SUAP del Comune di Forlimpopoli ha trasmesso gli "elaborati relativi alla variante ai soggetti competenti in materia ambientale", fra cui la nuova istanza di A.U.A., ribadendo che a conclusione del procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i. la Ditta intende ottenere anche il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Visti gli esiti della prima Conferenza di Servizi svoltasi in data 19/01/2022 durante la quale è emerso fra l'altro come il corpo recettore degli scarichi non sia la pubblica fognatura bianca ma corpo idrico superficiale;

Atteso che con nota Prot. Com.le 2278 del 08/02/2022 è stata trasmessa ai soggetti proponenti la richiesta di integrazioni della Conferenza;

Dato atto che in data 04/03/2022 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, assunte ai Prot. Com.li n. 4166, 4167, 4169 e da Arpae al PG/2022/44062;

Visti gli esiti della seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 29/03/2022;

Viste le integrazioni volontarie prodotte dalla ditta in data 29/04/2022 ed in data 03/05/2022, acquisite rispettivamente ai Prot. Com.li 7900 - 8093 e da Arpae al PG/2022/72626;

Considerato che dalla documentazione integrativa acquisita al PG/2022/44062 risulta che:

- il trituratore può essere utilizzato in due diverse posizioni diversamente da quanto indicato nella documentazione di screening;
- dall'elaborato "integrazione volontaria alla valutazione previsionale di impatto acustico" datato aprile 2022, a firma del tecnico competente, risulta che "Anche utilizzando il trituratore nella posizione del settore CER 170101 rimangono valide le conclusioni della valutazione di impatto acustico originale e pertanto il rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico.";

si ritiene che le conclusioni dello screening di cui alla D.G.R. n. 23110 del 30/11/2021 e s.m.i. restino confermate senza necessità di VAP;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 05/05/2022, la ditta **ANTONELLI EDILIZIA S.r.l.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list);

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/05/2022;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 10/05/2022;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali: Rapporto istruttorio

acquisito in data 05/05/2022;

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 05/05/2022;
- Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 8644 del 09/05/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/77098, a firma del Responsabile del Settore LL.PP. Patrimonio e Progettazione del Comune di Forlimpopoli;
- Nulla osta acustico: Atto Prot. Com.le 8594 del 09/05/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/77200, a firma del Funzionario P.O. Responsabile del VI Settore Edilizia Privata, Territorio e Ambiente del Comune di Forlimpopoli;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C e Tavola Unica**, nell'**ALLEGATO D e Tavola Unica**, nell'**ALLEGATO E e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO F**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.** (C.F./P.IVA 03786060404) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Forlimpopoli, Via Guglielmo Marconi n. 770, per capannone artigianale sede dell'impresa edile e annessa area esterna di stoccaggio materiali e recupero inerti sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Carlo Pisacane n. 190.

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.** (*ALLEGATO A*);
- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.** (*ALLEGATO B*);
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali** (*ALLEGATO C e Tavola Unica*);
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali** (*ALLEGATO D e Tavola Unica*);
- **Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche in acque superficiali** (*ALLEGATO E e Tavola Unica*);
- **Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95** (*ALLEGATO F*).

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C e Tavola Unica**, nell'**ALLEGATO D e Tavola Unica**, nell'**ALLEGATO E e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO F**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlimpopoli e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Fatto salvo quanto previsto in materia di normativa antincendio.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

ANTONELLI EDILIZIA srl ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle emissioni diffuse di polveri derivanti dallo stoccaggio e triturazione di rifiuti da costruzione e demolizione, dallo stoccaggio di macinato EoW e dallo stoccaggio di inerti (ghiaia, sabbia).

Come specificato dal SUAP del Comune di Forlimpopoli con la nota P.G.N. 9147 del 14/05/21, la Ditta in data 10/05/2021 P.G.N. 8768 e 8769 ha richiesto l'attivazione del Procedimento Unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i., per il progetto di una nuova infrastruttura viaria parallela alla via Emilia collegata alla riqualificazione della sede aziendale dell'impresa edile ANTONELLI EDILIZIA srl sita in Comune di Forlipopoli (FC), via Carlo Pisacane n. 190, al cui interno è ricompreso il rilascio dell'AUA succitata quale endoprocedimento.

Con nota PG/2021/0083488 del 26/05/2021 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Unità AUA ed Autorizzazioni Settoriali di Arpae ha comunicato al SUAP del Comune di Forlimpopoli che l'istanza di A.U.A. sopra riportata risultava *“improcedibile in quanto l'attività di recupero dei rifiuti inerti R5 supera la soglia prevista dalla categoria B2.50 della L.R. 4/2018, pari a 5 t/giorno per l'impianto in oggetto (la soglia di 10 t/giorno viene dimezzata, conformemente a quanto previsto dal punto 1° “Cumulo con altri progetti” della Det. Giunta Reg. n. 15158 del 21.09.2018, trovandosi l'impianto della ditta ANTONELLI EDILIZIA S.r.l. entro la fascia di 1 km da un altro impianto esistente appartenente alla medesima categoria B2.50). Pertanto per poter esercitare tale attività di recupero rifiuti è necessario il preventivo espletamento della procedura di screening, conformemente a quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e dalla L.R. 4/2018”*.

In data 06/08/2021 ANTONELLI EDILIZIA srl ha attivato, ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale 18 aprile 2018 n. 4, la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) relativa al progetto *“Progetto di edificio artigianale Via Emilia per Melatello/via Pisacane”* localizzato nel Comune di Forlimpopoli, conclusasi con D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 23110 del 01/12/2021 che ha escluso, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della succitata L.R., il progetto presentato da ulteriore procedura di VIA, a condizione che siano rispettate specifiche prescrizioni.

Il SUAP del Comune di Forlimpopoli con la nota P.G.N. 23870 del 30/12/21, acquisita al protocollo di Arpae PG/2022/350 del 03/01/2022, ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, di cui all'art. 14-bis comma 7 e art. 14 ter della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlimpopoli;
- Comune di Forlì - Ufficio per le espropriazioni e Struttura Tecnica Competente in Materia Sismica;
- Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione territoriale, Ufficio Urbanistica;
- Azienda USL Romagna – Sede di Forlì - Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae - Area Prevenzione Ambientale – Area Est (referente Pianificazione Via Vas) e Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR);
- Consorzio di Bonifica della Romagna;
- In Rete Distribuzione S.P.A.;

- Hera S.P.A.;
- Hera luce s.r.l.;
- E-Distribuzione;
- Telecom Italia;
- Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Corpo Unico Polizia Municipale - Distaccamento di Forlimpopoli;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo -Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini;
- Alea Ambiente SPA;
- Comando VI Reparto Infrastrutture;
- Aeronautica Militare - Comando I^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio;
- Aeronautica Militare - 2° Gruppo M. A.

Con la medesima nota sopraccitata il SUAP del Comune di Forlimpopoli ha trasmesso gli “*elaborati relativi alla variante ai soggetti competenti in materia ambientale*”, fra cui la nuova istanza di AUA, ribadendo che a conclusione del procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i. la Ditta intende ottenere anche il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi di emissioni diffuse di polveri derivanti dallo stoccaggio e triturazione di rifiuti da costruzione e demolizione, dallo stoccaggio di macinato EoW e dallo stoccaggio di inerti (ghiaia, sabbia), così codificate dalla Ditta:

- emissione 1: emissione diffusa da triturazione;
- emissione 2: emissione diffusa da cumuli di macerie/rifiuti da costruzione e demolizione speciali non pericolosi;
- emissione 3: emissione diffusa da cumuli di materiale;
- emissione 4: fumi di combustione derivanti dal motore del trituratore (120 kW, a gasolio).

Con nota PG/2022/8228 del 19/01/2022 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha richiesto al Comune di Forlimpopoli di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, dal momento che tali aspetti vengono trattati direttamente dal Comune per il rilascio del titolo edilizio all’interno della Conferenza di servizi decisoria sopraccitata.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì, con nota prot. n. 2022/50/BP del 03/01/2022, ha espresso parere favorevole al progetto presentato dalla Ditta nell’ambito della Conferenza di Servizi decisoria.

Con nota PG/2022/77136 del 09/05/22 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

“.....

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONE DIFFUSE PRODOTTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO TRANSITO AUTOMEZZI CONFERENTI SUL PIAZZALE NON PAVIMENTATO E MACINATURA INERTI

La ditta ha dichiarato di adottare per le emissioni E1, E2 ,E3 alcune misure per abbattere le emissioni diffuse e lo sviluppo di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dei mezzi sia in fase di cantiere che di lavorazione.

Al fine di contenere le emissioni da tali fonti, si realizzeranno i seguenti sistemi di mitigazione:

- 1) è presente un sistema di abbattimento delle polveri ad acqua nebulizzata in dotazione al mulino trituratore Centauro, come da scheda tecnica allegata;
- 2) verrà realizzato un sistema di abbattimento delle polveri ad acqua, a tal fine è stato previsto un sistema di approvvigionamento idrico a suo servizio;
- 3) i cumuli di materiali verranno bagnati prima e dopo la frantumazione;
- 4) all'occorrenza, in situazioni meteorologiche particolarmente avverse, si provvederà a coprire i cumuli mediante appositi teloni, tenuti a disposizione dalla ditta;
- 5) la viabilità di accesso ai depositi verrà bagnata all'occorrenza;
- 6) le ruote degli automezzi adibiti al trasporto in uscita potranno essere bagnate, in via cautelativa, in corrispondenza dell'impianto di lavaggio mezzi da un operatore addetto; all'occorrenza si procederà inoltre al lavaggio dell'automezzo (in quanto, per esempio, i mezzi della ditta potrebbero, lungo il loro percorso, dover attraversare tratti di viabilità non completamente asfaltata);
- 7) i pannelli fonoassorbenti posti perimetralmente al lotto sui lati nord ed est dello stesso (lati su cui sono presenti i cumuli di materiale) nonché sul lato ovest, posti per ridurre il clima acustico all'esterno del lotto, limitano anche l'eventuale dispersione delle polveri verso l'esterno;
- 8) In merito alla bagnatura della viabilità si specifica che tale misura è stata prevista in via cautelativa. Tale operazione verrà effettuata unicamente durante il periodo maggiormente siccitosi, con frequenza e periodicità che dipenderanno dalle condizioni meteo climatiche del periodo. La bagnatura si effettuerà mediante autobotti o similari;
- 9) Inoltre si provvederà alla periodica spazzatura dell'area di transito, sia manuale che mediante appositi mezzi, tenendo sempre in considerazione la stagionalità e la piovosità del periodo.

La ditta nelle integrazioni ha descritto come richiesto il sistema di nebulizzazione presente "a bordo macchina" nel mulino trituratore, esso prevede un idoneo sistema di bagnatura composto da irrigatori posizionati sui muri perimetrali e di contenimento del rifiuti inerti da trattare e dell'End of Waste prodotto dall'impianto di triturazione e vagliatura.

La bagnatura dei materiali serve in generale sia a ridurre la generazione di polvere in fasi di sollecitazioni successive, ma soprattutto a inumidire la polvere già formata ma non ancora aerodispersa e ferma sulla superficie del materiale. Gli spruzzatori saranno posizionati lungo i muri perimetrali e di contenimento, ad una altezza tale da garantire la bagnatura dell'area interessata. Nello specifico tali spruzzatori saranno muniti di ugelli intercambiabili e di rompigetti regolabili in modo da ottenere precipitazioni fini e localizzate a piacimento. Gli ugelli avranno una gittata variabile tra gli 6 m ed i 18 m, a seconda della pressione di esercizio, a sua volta variabile da 1,5 atm a 3 atm. Il consumo medio per le varie configurazioni è di circa 50 l/m, ma il consumo può variare fortemente in funzione del clima.

Tale sistema permetterà di bagnare il rifiuto/End of Waste potenzialmente polverulento qualora ce ne fosse la necessità, ossia in periodi particolarmente siccitosi e/o ventosi.

La ditta dichiara che la scelta e ricaduta su tali irrigatori e non nebulizzatori in quanto, sia per le caratteristiche dei materiali trattati che per le caratteristiche dell'area da bagnare, tale opzione è stata valutata più efficiente permettendo di bagnare in maniera maggiormente selettiva i cumuli, in considerazione anche dell'area circoscritta e confinata da muri.

Inoltre per quanto riguarda l'impianto di frantumazione e vagliatura, la ditta precisa nuovamente che lo stesso è dotato di impianto di nebulizzazione ed abbattimento con acqua all'interno e all'esterno della tramoggia di carico, pertanto il materiale lavorato sarà già inumidito.

Infine la ditta Antonelli Edilizia sta inoltre valutando la possibilità di predisporre un sistema automatizzato di avviamento, collegato ad apposito anemometro, per consentire il controllo automatico dell'impianto. Tale sistema permetterà di attivare direttamente il sistema di bagnatura durante periodi particolarmente ventosi, quando i valori registrati dall'anemometro supereranno un dato valore limite. Infatti l'erosione superficiale del vento dei cumuli di materiale è una delle principali cause di dispersione delle polveri e se si verificano guasti la ditta dichiara che, si provvederà ad inumidire i cumuli mediante autobotti o simili.

PRESCRIZIONI

Considerato che l'attività di frantumazione non determina emissioni convogliate ma altresì produce emissioni diffuse, al fine di evitare lo sviluppo di polveri aerodisperse si accolgono positivamente le misure preventive proposte dalla ditta e si prescrive:

- Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori del "bordo macchina."
- L'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e degli EoW materie prime seconde e dei prodotti lavorati dovrà essere mantenuta 1 metro più in basso dell'altezza dei muri/barriere vicini ai cumuli.
- I cumuli di materie prime, dei rifiuti e degli EoW (materie prime seconde) dovranno essere adeguatamente umidificati in maniera tale da limitare lo sviluppo di polveri nell'ambiente. A tale scopo la ditta dovrà mantenere efficiente il sistema di bagnatura degli stessi cumuli e delle vie di movimentazione all'interno dello stabilimento.
- La disposizione degli irrigatori e nebulizzatori dovrà essere mantenuta efficiente e tale da evitare che il getto di acqua possa interessare ricettori vicini.
- I piazzali adibiti al transito dei mezzi devono essere mantenuti puliti da accumuli di polveri attraverso periodica spazzatura.
- Dovranno essere tenuti a disposizione teloni da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti polverulenti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento, in situazioni meteorologiche particolarmente avverse.
- Deve essere garantita la bagnatura delle ruote degli automezzi in uscita.
- Per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi.
- Si propone di inserire una specifica prescrizione in base alla quale, a fronte di segnalazioni di emissione di polveri verso le pertinenze esterne alla ditta da parte di cittadini in modo tale per cui codesta SAC possa procedere a riesaminare l'autorizzazione per imporre l'adozione di ulteriori sistemi di abbattimento polveri che possano risolvere le problematiche lamentate.

Per quanto riguarda l'emissione denominata E4 motore trituratore 120 KW a gasolio si fanno le seguenti valutazioni.

Con riferimento ai Criteri Criaer detti impianti sono ricompresi nel punto 4.12.18 che indica:

4.12.18 - PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA, CALORE O VAPORE CON MOTORI FISSI AD ACCENSIONE COMANDATA

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	800 *
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500 *
Ossido di carbonio	650 *

(*) - I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%

In relazione al DLgs 152/06 il motore dell'impianto di triturazione è sottoposto ai seguenti limiti:

L'impianto in oggetto ricade nel punto bb) Allegato IV (Impianti e attività in deroga) degli allegati alla parte V del DLgs 152/06 Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.

(3) Motori fissi a combustione interna.

Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto	[1]
monossido di carbonio	650 mg/Nm ³
polveri	130 mg/Nm ³
[1] 2000 mg/Nm ³ per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW; 4000 mg/Nm ³ per i motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW; 500 mg/Nm ³ per gli altri motori a quattro tempi; 800 mg/Nm ³ per gli altri motori a due tempi.	

In base al disposto dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i. tali impianti devono rispettare i limiti sotto indicati senza obbligo di eseguire gli autocontrolli:

CARATTERISTICHE EMISSIONE	E4
PARAMETRI	LIMITI riferiti al 5% di O ₂
Polveri totali	130 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nmc
Monossido di Carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 1 dell'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In ogni caso, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'Art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

Conclusioni
Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate".

Atteso che la conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, di cui all'art. 269 comma 3 del Dlgs 152/06 e s.m.i., è verificata dal Comune di Forlimpopoli nell'ambito del Procedimento Unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i., per il progetto di una nuova infrastruttura viaria parallela alla via Emilia collegata alla riqualificazione della sede aziendale, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e del parere Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata in data 10/05/2021 P.G.N. 8768 e 8769 al SUAP del Comune di Forlimpopoli nell'ambito del del Procedimento Unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i., e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 4 – MOTORE DEL TRITURATORE (120 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al Punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dallo stoccaggio e triturazione di rifiuti da costruzione e demolizione, dallo stoccaggio di macinato EoW e dallo stoccaggio di inerti (ghiaia, sabbia) **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a. Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori del “bordo macchina”.
 - b. L'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e degli EoW (materie prime seconde) e dei prodotti lavorati dovrà essere mantenuta 1 metro più in basso dell'altezza dei muri/barriere vicini ai cumuli.
 - c. I cumuli di materie prime, dei rifiuti e degli EoW (materie prime seconde) dovranno essere adeguatamente umidificati in maniera tale da limitare lo sviluppo di polveri nell'ambiente. A tale scopo la ditta dovrà mantenere efficiente il sistema di bagnatura degli stessi cumuli e delle vie di movimentazione all'interno dello stabilimento.
 - d. La disposizione degli irrigatori e nebulizzatori dovrà essere mantenuta efficiente e tale da evitare che il getto di acqua possa interessare ricettori vicini.
 - e. I piazzali adibiti al transito dei mezzi devono essere mantenuti puliti da accumuli di polveri attraverso periodica spazzatura.
 - f. Dovranno essere tenuti a disposizione teloni da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti polverulenti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento, in situazioni meteorologiche particolarmente avverse.
 - g. Deve essere garantita la bagnatura delle ruote degli automezzi in uscita.
 - h. Per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi.
 - i. Qualora le prescrizioni sopra riportate non producano effetti soddisfacenti, su proposta degli Organi di Controllo e Vigilanza ed in presenza di accertati disagi potranno essere individuati e prescritti ulteriori sistemi di abbattimento/contenimento delle polveri, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
2. La Ditta **dovrà comunicare**, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlimpopoli (PEC: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it) **la data di messa in esercizio** dell'attività, **con un anticipo di almeno 15 giorni**.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista l'istanza di attivazione del procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta **ANTONELLI EDILIZIA S.r.l.**, al SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 10.05.2021, e acquisita al PG n. 350 del 03.01.2022, e successive modifiche e integrazioni, comprensiva del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, contenente la comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) presso l'impianto sito nel Comune di **Forlimpopoli – Via Pisacane n. 190**;

Considerato che l'intervento prevede, in particolare, la realizzazione di un capannone artigianale quale nuova sede dell'azienda, nella cui corte pertinenziale la ditta **ANTONELLI EDILIZIA S.r.l.** intende effettuare, tra l'altro, la messa in riserva e il recupero di rifiuti inerti mediante vaglio trituratore;

Dato atto che l'attività di recupero rifiuti è stata assoggettata a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conclusasi con D.G.R. n. 23110 del 30.11.2021, come modificata con D.G.R. n. 4006 del 04.03.2022, con l'esclusione da ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Dato atto che, con nota allegata alla documentazione integrativa, acquisita al PG n. 44062 del 16.03.2022, il tecnico incaricato dichiara che l'attività non rientra nelle categorie di cui al D.P.R. 151/11;

Visto il Piano Regionale Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate 2022-2027, adottato con D.G.R. 2265 del 27.12.2021, con particolare riferimento al capitolo 12 della relazione di piano;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'intero impianto è localizzato in parte in area disponibile e in parte in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti e che la gestione rifiuti avviene nell'area disponibile;

Dato atto che l'impianto è ricadente nell'ambito di PSC denominato ambito "A13 – Aree specializzate per attività produttive esistenti" e che la conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto è verificata dal Comune di Forlimpopoli nell'ambito del Procedimento Unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i., comprensivo del titolo edilizio;

Dato atto altresì che l'impianto deve essere ancora realizzato e che pertanto è necessario disporre che **l'avvio delle operazioni di recupero rifiuti** possa avvenire esclusivamente a seguito dell'ottenimento dell'agibilità secondo quanto previsto dalla normativa edilizia;

Precisato che l'avvenuto adeguamento dell'impianto alle norme tecniche e alle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i, per quanto applicabili all'impianto, potrà essere completo solo dopo la conclusione dei lavori e pertanto successivamente al rilascio dell'AUA, la cui efficacia relativamente all'attività di recupero rifiuti è subordinata all'avverarsi delle condizioni previste dalla prescrizione lett. b) sotto riportata;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti

strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;

- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 23110 del 30.11.2021 e s.m.i.;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG n. 44062 del 16.03.2022, denominato "Planimetria gestione rifiuti", rev. 3 aprile 2022, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **ANTONELLI EDILIZIA S.r.l.**, con sede legale in Comune di Forlimpopoli – Via Guglielmo Marconi n. 770, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di **Forlimpopoli – Via Pisacane n. 190**.
- b) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata dalla ditta **ANTONELLI EDILIZIA S.r.l.** **solo successivamente all'ottemperanza da parte della ditta alle seguenti condizioni:**
- **completamento delle pratiche edilizie** necessarie per la realizzazione dell'impianto e presentazione al Comune di Forlimpopoli della **Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità** ai sensi della L.R. 15/2013;
 - **presentazione** ad Arpae SAC di Forlì-Cesena **di idonea documentazione** attestante il rispetto della condizione sopra indicata e **della comunicazione di messa in esercizio** prevista dalla autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Forlimpopoli – Via Pisacane n. 190**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati	170101 - 170102 - 170103 - 170802 - 170107 - 170904	R5-R13	1.700	13.000	13.000
7.6 - Conglomerato bituminoso	170302	R13	250	1.000	---

- d) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 4** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- e) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata **in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabili all'impianto**, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- f) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA:

- Con la presente istanza di AUA la Ditta, esercente attività di stoccaggio materiali e recupero inerti chiede l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dall'area esterna adibita a recupero rifiuti e deposito temporaneo di materiali inerti e materie prime avente una superficie complessiva di mq 1.250,00;
- Le acque reflue di dilavamento, prima dello scarico nel corpo recettore, verranno preventivamente trattate in due vasche di trattamento in continuo, con filtrazione a coalescenza, con volume complessivo di 80 mc e accumulo fanghi di 7,2 mc;
- I sistemi di trattamento adottati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- Il pozzetto di prelievo campioni delle acque reflue di dilavamento, così come identificato nella Planimetria allegata, è da considerarsi quello posto subito a valle del relativo sistema di trattamento e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali;
- Lo scarico finale recapita in fosso di scolo tombinato, afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano;
- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 24/03/2022, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2022/49281;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopracitato, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione tecnica e dati relativi alla tipologia e dimensionamento dei sistemi di trattamento installati, acquisiti agli atti in data 03/01/2022 al Prot. Arpae n. PG/2022/350, così come successivamente integrati in data 16/03/2022 al Prot. Arpae n. PG/2022/44062 e in data 02/05/2022 al Prot. Arpae n. PG/2022/72626;
- Planimetria relativa allo schema fognario, ad oggetto "Planimetria Reti Fognarie", in scala 1:250, acquisita agli atti in data 02/05/2022 al Prot. Arpae n. PG/2022/72626 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via C. Pisacane n. 190 – Loc. Case Lago - Forlimpopoli
Destinazione dell'insediamento	Stoccaggio materiali e recupero inerti
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento
Provenienza dello scarico	Area esterna di 1.250 mq, adibita a recupero rifiuti e deposito temporaneo di materiali inerti e materie prime
Sistemi di trattamento	Due vasche di trattamento in continuo, con filtrazione a coalescenza, con volume complessivo di 80 mc e accumulo fanghi di 7,2 mc
Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento	Posto immediatamente a valle del relativo sistema di trattamento e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali
Corpo Recettore	Fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico dovrà mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza".
2. **Entro 12 mesi dall'attivazione dello scarico dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico che valuti i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi totali. L'esito analitico di tale autocontrollo dovrà essere tempestivamente comunicato, tramite PEC, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it). La frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere triennale a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato con valutazione dei medesimi parametri e gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.**
3. **La data di attivazione dello scarico dovrà essere comunicata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) entro 10 giorni dalla stessa.**
4. Il pozzetto di prelievo campioni delle acque reflue di dilavamento, posto immediatamente a valle del relativo sistema di trattamento e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, così come identificato in Planimetria, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile e a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
5. In relazione a quanto indicato nella scheda tecnica delle vasche di dilavamento meteorico, si segnala che prima dell'ingresso di dette vasche non dovrà essere presente nessun pozzetto scolmatore dotato in uscita di by-pass e qualora fosse presente tale pozzetto, l'uscita by-pass dovrà essere eliminata.
6. Tutte le attività lavorative della ditta che comportino la potenziale produzione di reflui di dilavamento meteorico dovranno essere svolte sulle aree servite da fognatura collegata al sistema di depurazione dedicato, come indicato nella planimetria riportante lo schema fognario (allegata).
7. Il filtro a coalescenza in uscita dalle vasche di dilavamento dovrà essere dotato di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico, che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.
8. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
9. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia delle vasche di sedimentazione dei reflui. I pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, e interventi di emergenza.
10. I fanghi prodotti dalla pulizia delle vasche di sedimentazione dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/ o pregiudizio per l'ambiente.
13. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni che la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività di stoccaggio materiali e recupero inerti, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- I reflui prodotti si originano dalle acque di lavaggio dei mezzi aziendali e da quelle di lavaggio della pavimentazione interna del capannone ad uso deposito;
- I reflui, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono così separatamente trattati: le acque reflue derivanti dal lavaggio automezzi aziendali in impianto di depurazione con reattore di biofiltrazione e pre-trattamenti di sedimentazione e disoleazione, mentre quelle generate dal lavaggio della pavimentazione interna in disoleatore con filtro a coalescenza da 407 lt;
- Le acque reflue, sopra descritte, sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- Il pozzetto di prelievo campioni delle acque reflue industriali, così come identificato nella Planimetria allegata, è da considerarsi quello posto subito immediatamente a valle del relativo sistema di trattamento e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche e le acque reflue di dilavamento.
- Lo scarico finale recapita in fosso di scolo tombinato, afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano;
- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 24/03/2022, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2022/49281;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e dati relativi alla tipologia e dimensionamento dei sistemi di trattamento installati, acquisiti agli atti in data 03/01/2022 al Prot. Arpae n. PG/2022/350, così come successivamente integrati in data 16/03/2022 al Prot. Arpae n. PG/2022/44062 e in data 02/05/2022 al Prot. Arpae n. PG/2022/72626;
- Planimetria relativa allo schema fognario, ad oggetto "Planimetria Reti Fognarie", in scala 1:250, acquisita agli atti in data 02/05/2022 al Prot. Arpae n. PG/2022/72626 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via C. Pisacane n. 190 – Loc. Case Lago - Forlimpopoli
Destinazione dell'insediamento	Stoccaggio materiali e recupero inerti
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Provenienza dello scarico	Lavaggio mezzi aziendali e lavaggio pavimentazione interna del capannone ad uso deposito
Sistemi di trattamento prima dello scarico	<ul style="list-style-type: none"> • Impianto di depurazione con reattore di biofiltrazione e pre-trattamenti di sedimentazione e disoleazione; • Disoleatore con filtro a coalescenza da 407 lt
Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento	Posto immediatamente a valle del relativo sistema di trattamento e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche e le acque reflue di dilavamento.
Corpo Recettore	Fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Bevano

PRESCRIZIONI:

1. I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3 - colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
2. Il pozzetto di prelievo campioni delle acque reflue industriali, è da considerarsi quello posto subito a valle del relativo sistema di trattamento e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche le acque reflue domestiche e le acque reflue di dilavamento, così come identificato in Planimetria. Lo stesso dovrà essere mantenuto costantemente accessibile e a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
4. **Entro 12 mesi dall'attivazione dello scarico dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico che valuti i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali. L'esito analitico di tale autocontrollo dovrà essere tempestivamente comunicato, tramite PEC, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it). La frequenza degli autocontrolli successivi dovrà essere triennale a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo effettuato con valutazione dei medesimi parametri e gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.**
5. **La data di attivazione dello scarico dovrà essere comunicata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) entro 10 giorni dalla stessa.**
6. I disoleatori per il trattamento dei reflui provenienti dal lavaggio automezzi e dalle eventuali pulizie interne del capannone dovranno essere provvisti di un sistema di finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.
7. I fanghi di esubero raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
10. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni che la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

- Visto il D.Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli artt. 62, 101, 103, 124 e 125;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 152/06 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- Vista la domanda presentata in data 10/05/2021 Prot. 8768 e 8769 e successive integrazioni ANTONELLI EDILIZIA SRL P.I. 03786060404, che esercita l'attività di triturazione e recupero rifiuti inerti non pericolosi nell'immobile sito in Forlimpopoli in via Pisacane n. 190 (Fg. 26 mapp. 182-260), tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche del medesimo fabbricato;
- Visto il parere favorevole di Arpa PG/2022/73142 del 03/05/2022, Prot.Com.le 8204/2022 del 03/05/2022;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	ANTONELLI EDILIZIA S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Carlo Pisacane n. 190, Forlimpopoli (Fg. 26 mapp. 182-260)
Destinazione d'uso dell'insediamento	Attività di triturazione e recupero rifiuti inerti non pericolosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche
Potenzialità dell'insediamento (in ab. eq.)	Abitanti equivalenti totali n. 10
Ricettore dello scarico	Fosso tombinato di Via Emilia per Melatello
Sistemi di trattamento prima dello scarico	2 Degrassatori da 250 lt per i bagni Fossa Imhoff da 10 A.E. Comparto di sedimentazione: 580 lt Comparto di digestione: 2020 lt Filtro batterico anaerobico da 6,68 m ³ Altezza massa filtrante: 1,50 m

PRESCRIZIONI

Lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni, nonché alle prescrizioni impartite da Arpa:

1. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

2. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
3. Dovrà essere notificata ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
4. Dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico,
5. Dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico;
6. Qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate questa Amministrazione si riserva di intervenire a termini di legge.

PRESCRIZIONI impartite da Arpae:

- a) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- b) La fossa Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- c) La fossa Imhoff, i pozzetti degrassatori ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- d) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- e) Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.
- f) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Premesso che la ditta ANTONELLI EDILIZIA SRL, ha inoltrato istanza per l'attivazione del procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii. ad oggetto "PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 L.R. 24/2017 PER PROGETTO DI NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA PARALLELA ALLA VIA EMILIA COLLEGATA ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE AZIENDALE DELL'IMPRESA EDILE ANTONELLI EDILIZIA SRL, SITA IN VIA CARLO PISACANE N. 190 A FORLIMPOPOLI", pervenuta ai Prot. Com.li nn. 8768 e 8769 in data 10/05/2021 e successive integrazioni;

All'interno del procedimento unico sopra richiamato, era presente anche l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) inerente l'intervento di realizzazione di un capannone artigianale, quale nuova sede dell'azienda, con area esterna di stoccaggio materiali e recupero inerti (lavorazione/triturazione delle macerie), ed alla documentazione allegata inerente l'impatto acustico così come integrata con Prot. Com.le 23788/2021;

Visto quanto emerso e documentato nella Valutazione di impatto acustico a firma del TCA e successiva integrazione, nella quale si evidenzia nelle conclusioni che:

Il clima acustico dell'intera area è governato già allo stato attuale dall'attività edile della ditta Antonelli. Nello stato futuro ci sarà un aggravamento dovuto all'introduzione della lavorazione di triturazione delle macerie. Tale aggravamento sarà contenuto grazie alla realizzazione di opere di mitigazione importanti lungo i confini dell'area. Per i ricettori sensibili ci sarà un discreto miglioramento rispetto allo stato attuale in quanto il traffico di accesso ed uscita all'area verrà spostato da via Carlo Pisacane alla futura strada in progetto; sempre ai ricettori sensibili saranno rispettati i limiti differenziali nel periodo diurno, unico periodo in cui l'attività sarà operativa.

*All'interno dell'area il clima acustico per i futuri uffici sarà consono ad ambienti abitativi quali risultano, anche per l'introduzione del futuro capannone stesso che farà da schermo. L'uso sporadico delle sorgenti sonore garantirà il rispetto dei limiti di Classe III sia all'interno dell'area che nei lotti limitrofi. **Si sottolinea che il conseguimento di tali risultati sottende il rispetto delle prescrizioni imposte.***

Si consigliano delle misure di collaudo al fine di verificare oltre ai risultati previsti anche l'attuazione di ulteriori opere di mitigazione direttamente alle sorgenti, difficilmente stimabili in questa prima fase non avendo dati frequenza per frequenza.

Preso atto del parere con prescrizioni espresso dall'Unità energia e rumore di Arpae pervenuto in data 03/05/2022 Prot. Com.le 8270, sottoriportate;

Vista la Legge 26/10/1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Visto il D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Visto il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";

Visto il DPR 142/2004 "Decreto infrastrutture stradali";

Vista la L.R. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Vista la D.G.R. 673/2004 "Criteri Tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico";

Vista la D.G.R. 45/02 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico";

PRESCRIZIONI

1. Preliminarmente all'inizio dell'attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento consistenti in:
 - realizzazione di una barriera in pannelli fonoassorbenti di H = 3 m lungo il confine Nord- Ovest;
 - realizzazione di una barriera in c.a. di H = 3 m più una sovrastante barriera in pannelli fonoassorbenti H = 2 m per un totale di 5 m di altezza lungo i confini Nord-Est e Sud-Est;
 - realizzazione di muri di 4 m complessivi di altezza in blocchi in c.a. nella zona compressore e trituratore;
 - realizzazione di una pensilina con materiale altamente fonoassorbente a fianco del capannone;
2. Gli impianti maggiormente rumorosi (compressore ed il trituratore) dovranno essere collocati durante l'utilizzo nelle posizioni indicate dal TCA (il primo a fianco del capannone lato Est ed il secondo sempre sul lato Est, nelle due postazioni individuate in corrispondenza dei settori CER 170904 e CER 170101;
3. Entro tre mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza del recettore R2, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno, con attività a regime: nello specifico dovranno essere effettuate in concomitanza con lo svolgimento, presso la ditta, delle attività acusticamente più impattanti (uso del trituratore, nella postazione 2 e del compressore); il microfono dovrà essere posizionato al fine di valutare il rispetto del limite di immissione differenziale al recettore, in corrispondenza della postazione acusticamente più impattata (sul lato est);
4. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 3), al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge;
5. Da ultimo, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore, che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

Si richiama comunque che l'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali (ex artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997), in qualsiasi condizione di esercizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.